

Direzione	Ricerca, Alta Formazione, Internazionalizzazione e Terza Missione
Area	Area Programmazione Strategica, Affari Generali, Alta Formazione e Terza Missione dei Dipartimenti di Area Medica
Servizio	
Unità	
Responsabile del Procedimento Amministrativo	Dott. Giovanni Lovallo

7) CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE DIDATTICA PER LA FORMAZIONE MEDICO-SPECIALISTICA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

- O M I S S I S -

Il Senato Accademico,

- CONSIDERATO che il Decreto legislativo 17.08.1999, n. 368 – e successive modifiche ed integrazioni – ed in particolare il Titolo VI, art. 34 e seguenti, disciplina tra l'altro la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;
- VISTO il D.lgs. 21 dicembre 1999, n.517, concernente la “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.419”;
- VISTO il Decreto MIUR 22.10.2004, n. 270 (“regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”);
- il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, concernente il “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria” che, all'art.3, comma 3, prevede che le scuole di specializzazione operino nell'ambito di una rete formativa, dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;
- il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, concernente il “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria” che, all'art.3, comma 3, prevede che le scuole di specializzazione operino nell'ambito di una rete formativa, dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;
- che l'art. 3, c. 7, del suddetto D.l. n. 68/2015 prevede che “le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione”;
- che il predetto D.l. n. 68/2015, “*Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria*”, articolo 3, comma 3, dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede ad identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini

dell'attivazione;
che il D.I. 13.06.2017 n. 402 ha definito gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

che l'articolo 1.2 dell'Allegato 1 al D.I. 13.06.2017 n. 402 definisce le "strutture" oggetto di accreditamento sulla base degli standard minimi definiti dall'Osservatorio nazionale della Formazione medica specialistica, come "*strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni inserite nella Rete formativa ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per la formazione specialistica*" e prevede le seguenti tipologie di Strutture oggetto di accreditamento: "Strutture di sede" della Scuola di specializzazione; "Strutture collegate" (strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della Rete formativa e sono della stessa specialità della Struttura di sede) e "Strutture complementari", di specialità diverse dalla Struttura di sede, che possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio nazionale nonché "Strutture extra rete formativa", sia italiane che estere;

che il predetto D.I. n. 68/2015, all'articolo 4, prevede che il corpo docente delle scuole di specializzazione di area sanitaria è costituito da professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori e da personale operante nelle Strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola e che il corpo docente deve comprendere almeno due professori di ruolo nel settore scientifico disciplinare di riferimento;

VISTO il D.I. 138/2023, il quale ha modificato e integrato il D.I. 68 citato prevedendo la possibilità di considerare, nel computo del numero minimo dei professori, anche le figure di quelli in convenzione, purché svolgano un'attività superiore al 50%;

il D.R. rep. n. 667/2023 del 28.09.2023 con il quale è stata approvata l'integrazione del Regolamento didattico di Ateneo con la conferma, tra le altre e per l'anno accademico 2022/2023, della scuola di specializzazione in Medicina Legale;

CONSIDERATO che, a séguito della presa di servizio del secondo professore di Medicina Legale presso altro Ateneo, la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale nel corso dell'anno accademico in svolgimento ha perso i requisiti disciplinari necessari per l'accREDITAMENTO della Scuola ai sensi delle norme di riferimento citate;

che è volontà dell'Ateneo di Salerno, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione del corpo docente e con l'intento di rafforzare la collaborazione didattica tra i due Atenei, e di prestare la propria collaborazione ai fini del mantenimento dei requisiti disciplinari della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell'Università degli Studi di Foggia, ai sensi dell'art. 3, c. 7, del D.I. 68/2015;

VISTA la proposta di collaborazione didattica per la formazione medico-specialistica della scuola di specializzazione in medicina legale dell'Università degli Studi di Foggia (prot. n. 28947-VI/5 del 27.5.2024) con la quale l'Università di Salerno mette a disposizione, della Scuola di specializzazione in Medicina Legale dell'Università degli Studi di Foggia, al fine di garantire i requisiti disciplinari previsti dal D.I. n. 68/2015 e dal D.I. n. 402/2017, il

Prof. Alessandro Santurro, Professore Associato, SSD Medicina Legale MED/43, presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale del 29.5.2024 con la quale è stata approvata la convenzione di cui trattasi;
ACQUISITO ogni ulteriore elemento,

DELIBERA

- di approvare il testo della convenzione di collaborazione didattica per la formazione medico-specialistica della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell’Università degli Studi di Foggia, che si allega con il n. 6 al presente verbale;
- di delegare il Consiglio della Scuola di Specializzazione di Medicina Legale all’organizzazione delle attività didattiche del docente in convenzione, per un impegno superiore al 50% al fine di rispettare i requisiti minimi previsti dalla normativa legale vigente.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: *area programmazione strategica, affari generali, alta formazione e terza missione – dip. area medica.*
- C.C.: *direttore dip med clin e sper;*
- *preside facoltà medicina.*

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Teresa Romei)

IL PRESIDENTE
(prof. Lorenzo Lo Muzio)

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005